



studioassorev
Dottori Commercialisti

Assorev srl

Cod. Fisc. – P.IVA – N. Iscrizione Registro
Imprese di Cuneo: 02163220045

N. Repertorio Economico Amministrativo : 158524

Capitale Sociale Euro 60.000,00

I NUOVI “TIPO DOCUMENTO” DA UTILIZZARE NEL 2022

Gentile cliente,

a seguito dell'aggiornamento avvenuto nel 2020 delle Specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal primo gennaio 2022 occorrerà utilizzare i nuovi “Tipo documento” nell'emissione delle fatture elettroniche.

Nello specifico, i codici utilizzabili sono i seguenti:

Codice	Descrizione
TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/anticipo su parcella
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD06	Parcella
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di credito semplificata
TD09	Nota di debito semplificata
TD10	Fattura di acquisto intracomunitario beni *
TD11	Fattura di acquisto intracomunitario servizi *
TD12	Documento riepilogativo (art. 6, DPR n. 695/96) *
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno *
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero *
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari *
TD19	Integrazione/autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPRn.633/72 *
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione fatture – mancata fatturazione
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da deposito IVA
TD23	Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b) – triangolazioni interne
TD26	Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (art. 36, DPRn.633/72)
TD27	Fattura autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa

** Le integrazioni/autofattura per acquisti dall'estero e per operazioni in Reverse Charge sono state posticipate al 01/07/2022, pertanto fino a tale data sarà ancora possibile inviare i dati tramite c.d. “Esterometro” e procedere ad integrazione manuale.*

Nelle operazioni ricorrenti, la maggior differenza rispetto al 2021 consisterà nell'identificare le fatture di vendita.



studioassorev
Dottori Commercialisti

Assorev srl

Cod. Fisc. – P.IVA – N. Iscrizione Registro
Imprese di Cuneo: 02163220045

N. Repertorio Economico Amministrativo : 158524

Capitale Sociale Euro 60.000,00

Vediamo pertanto i tipi di fattura più utilizzati:

Codici Tipo Documento TD01 fattura immediata e TD24 fattura differita

Sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, è possibile l'emissione di una sola fattura riepilogativa mensile per le cessioni/prestazioni effettuate **nell'arco di un mese**, quella che viene comunemente chiamata **"fattura differita"**.

Il termine "differito" ha però un significato tecnico ben preciso; nella pratica si registra spesso un utilizzo non coerente rispetto al preciso significato che dovrebbe essere attribuito dall'attento e sistematico esame delle norme in materia di IVA.

La possibilità di avvalersi della fatturazione differita è prevista **dall'articolo 21**, quarto comma, lettera a), del DPR 633/1972, che prevede:

La fattura è **emessa** (inviata al Sdl) **entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le **cessioni di beni** la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le **prestazioni di servizi** individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa (inviata al Sdl) una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime (facendo però confluire l'IVA nella liquidazione del mese di riferimento);

La norma consente quindi anche per le prestazioni di servizi la possibilità di emettere una fattura cumulativa differita, entro il giorno 15 del mese successivo "a quello di effettuazione delle operazioni", per le prestazioni rese nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo committente, purché tali operazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione quale – per esempio – un rapportino di intervento, una fattura proforma o altra documentazione analoga purché contenga la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e le parti contraenti.

Discriminante per la corretta emissione della fattura è quindi l'individuazione del momento di effettuazione delle operazioni disciplinato dall'articolo 6 del DPR 633/1972 che prevede:

– per le **cessioni di beni** il momento di effettuazione coincide con la consegna o spedizione, eventi che generalmente constano dal cosiddetto documento di trasporto – DDT, che assolve a pieno titolo sia la funzione di "idonea documentazione" e a cui viene anche affidato il compito di attestare l'avvenuto passaggio dei beni dal cedente all'acquirente.

– per le **prestazioni di servizi**, si considera come momento di effettuazione della operazione quello del pagamento del corrispettivo.

L'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 389 del 24 settembre 2019 affronta il tema della fatturazione immediata e differita per le prestazioni di servizi, **mettendo in risalto il momento del pagamento quale confine tra le due tipologie di fatturazioni**.



studioassorev
Dottori Commercialisti

Assorev srl

Cod. Fisc. – P.IVA – N. Iscrizione Registro
Imprese di Cuneo: 02163220045

N. Repertorio Economico Amministrativo : 158524

Capitale Sociale Euro 60.000,00

I tecnici del fisco, nella risposta, hanno precisato che **è possibile emettere un'unica fattura riepilogativa differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese esclusivamente con riferimento a quelle prestazioni per le quali nel mese stesso si sono verificati i presupposti di esigibilità.**

Secondo l'Agenzia, l'esigibilità si verifica quando:

- avviene il pagamento del corrispettivo
- viene emessa la fattura anticipata rispetto al pagamento.

In altri termini, nell'ambito dei servizi, è l'incasso della prestazione il presupposto impositivo che fa scattare:

- l'emissione della fattura immediata
- la fattura differita con raggruppamento di tutte le prestazioni divenute esigibili nel mese

Nella fattura elettronica, **in caso di prestazioni di servizi (con emissione di DDT o note di consegna), fatturate cumulativamente prima del relativo incasso**, siamo in presenza di una **fatturazione anticipata** (l'incasso non è avvenuto); ai sensi del citato art. 6 la data di emissione della fattura "anticipata" diventa quindi il momento impositivo da cui deriva che:

1. l'imposta diviene esigibile alla data di emissione della fattura, proprio perché la fattura è stata emessa prima del pagamento.
2. non si tratta di fatturazione differita ex articolo 21 comma 4 perché la fattura differita riguarda prestazioni per le quali si è verificata l'esigibilità che coincide con il pagamento (in questo caso manca l'incasso).
3. la trasmissione telematica deve avvenire entro 12 giorni dalla data della fattura, e non entro il 15 del mese successivo.

La discriminante, secondo l'Agenzia, tra fatturazione differita e fatturazione immediata nelle prestazioni di servizi risiede nel momento del pagamento e non in quello di emissione dei documenti a supporto (DDT o note di consegna).

Riassumendo, se la fatturazione riguarda prestazioni di servizi non ancora incassate, seppur fatturate cumulativamente a fine mese, occorrerà indicare TD01, mentre viceversa se le operazioni fossero già incassate andrà indicato TD24.

Da un punto di vista pratico, la prassi di emettere fattura a fine mese per richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate, anche di quelle non incassate, potrebbe essere foriera di errori. Le prestazioni non incassate infatti non potrebbero essere oggetto di fattura differita (con trasmissione entro il 15 del mese successivo) ma solo di fattura immediata con trasmissione entro 12 giorni dalla data della fattura.

Codici Tipo Documento TD02 – acconto/anticipo su fattura e TD03 acconto/anticipo su parcella

In caso di fatturazione di acconti, incassati e non, andranno utilizzati i Codici TD02 (imprenditori e società) e TD03 (professionisti).



studioassorev
Dottori Commercialisti

Assorev srl

Cod. Fisc. – P.IVA – N. Iscrizione Registro
Imprese di Cuneo: 02163220045

N. Repertorio Economico Amministrativo : 158524

Capitale Sociale Euro 60.000,00

Codici Tipo Documento TD26

Nelle aziende, in particolare, capita non di rado di procedere alla cessione, per i più svariati motivi, di beni “ammortizzabili” (registrati nel Libro Cespiti); in questi casi, indipendentemente dalle modalità di consegna/spedizione o pagamento, il codice da utilizzare è sempre **TD26**.

Clienti con programma “Fattura Smart”

I clienti con programma di fatturazione elettronica “Fattura Smart” potranno prendere contatto con lo studio per la predisposizione del Tipo Documento in base alle proprie esigenze.

Rimaniamo a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti.

Cordiali saluti